

APE SOCIALE: LEGGE BILANCIO 2018, NOVITÀ PER MADRI E CAREGIVERS

APE SOCIALE - Modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018: coloro che assistono un parente di secondo grado riconosciuto in situazione di handicap grave e per le madri diminuzione del requisito contributivo per ogni figlio fino ad una massimo due anni

L'Inps, con circolari 33 e 34 del 2018, dà le prime istruzioni applicative ed ulteriori chiarimenti in merito alle modifiche introdotte la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge bilancio), in vigore dal 1° gennaio 2018. Una delle novità riguarda l'accesso al beneficio di pensionamento anticipato per: coloro che assistono e convivono con soggetti affetti da handicap grave e per le madri che possono accedere all'Ape sociale con una diminuzione del requisito contributivo fino a due anni. Le nuove circolari integrano le indicazioni che fornite dall'Inps con le Circolari 99 e 100 del 2017.

Infatti, le madri possono accedere all'Ape sociale con uno sconto dei requisiti contributivi: un anno per ogni figlio, fino ad un massimo di due anni. Quindi, una madre con due figli potrà accedere al pensionamento anticipato con 28 anni di contribuzione anziché con 30 anni come stabilito per questo beneficio e 34 anni per coloro che svolgono lavori gravosi. Nel caso di un solo figlio saranno 29 anni di contribuzione e 35 nel caso di addette a lavori gravosi.

Caregivers

Un'altra novità riguarda la possibilità di accedere al pensionamento anticipato anche per coloro che assistono un parente o un affine di secondo grado. Il beneficio è concesso in questo caso a condizione che il coniuge e parenti di primo grado (genitori), conviventi con la persona in situazione di handicap grave, abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2018 può presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio anche un parente di secondo grado o un affine entro il secondo grado che assista da almeno sei mesi il familiare convivente affetto da handicap grave (art.3. comma 3 della legge n. 104 del 1992). Per parenti di secondo grado si intendono, in linea retta, i nonni ed il nipote; in linea collaterale, i fratelli e le sorelle.

Per affini di primo grado si intendono i suoceri, i generi e le nuore, nonché il coniuge e i figli dell'altro coniuge derivanti da un precedente legame; per affini di secondo grado si intendono i cognati.

Riassumendo, per tali soggetti, la legge di bilancio 2018 subordina il beneficio all'ulteriore condizione che il coniuge/unito civilmente e parenti di primo grado conviventi con la persona affetta da handicap in situazione di gravità si trovino in una delle seguenti situazioni:

- aver compiuto i settanta anni di età;
- essere anch'essi affetti da patologie invalidanti;
- essere deceduti o mancanti.

Al fine di consentire all'Istituto i necessari controlli, nella domanda di verifica delle condizioni la persona richiedente in qualità di parente di secondo grado o affine di primo o secondo grado, dovrà dichiarare che il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona riconosciuta in situazione di handicap grave, si trovino in una delle descritte situazioni: compimento dei settant'anni d'età, patologie invalidanti, decesso, assenza.

Riguardo al compimento dei settant'anni di età del coniuge/unito civilmente o parente di primo

grado, si precisa che la predetta condizione deve essere valutata al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio.

Per quanto concerne l'individuazione delle patologie invalidanti, si farà riferimento, in assenza di un'esplicita definizione di legge, alle patologie a carattere permanente indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera d), nn. 1, 2 e 3, del Decreto Ministeriale del 21 luglio 2000, n. 278 che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per i gravi motivi (*articolo 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000*):

1) *patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;*

2) *patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;*

3) *patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.*

Chiarimenti in merito al periodo di assistenza per l'accesso al beneficio "precoci":

- Il requisito dell'assistenza e convivenza con la persona con disabilità da almeno sei mesi presuppone lo status di disabilità per tutto il periodo in questione. I sei mesi, pertanto, devono intendersi continuativi.
- Lo status di persona con disabilità si acquisisce alla data dell'accertamento riportata nel verbale, oppure, in caso di sentenza o riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo, dalla data del decreto di sentenza/omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità da una data anteriore.

Al verbale suddetto sono equiparati:

- l'accertamento provvisorio
- il certificato provvisorio

Essi producono l'effetto di rendere possibile l'accesso al beneficio, a condizione che il verbale definitivo confermi il giudizio di handicap grave.

Ne consegue che il verbale definitivo che non confermi il giudizio di handicap grave dell'accertamento/certificato provvisorio, sia con data precedente alla data di accesso al beneficio sia con data successiva, preclude il riconoscimento del diritto.

Nel secondo caso gli eventuali ratei riscossi, in quanto indebitamente percepiti, saranno oggetto di recupero.

Requisito della convivenza di accesso al beneficio "precoci": Ai fini dell'accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento). Il requisito della convivenza sarà accertato d'ufficio, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, oppure l'eventuale dimora temporanea, nel caso fosse diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all'indicazione degli elementi di cui sopra, l'interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva.

Verbali

- per la domanda di verifica, deve essere allegato il verbale della commissione medica che ha accertato l'handicap in situazione di gravità (*ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992*).
- Qualora l'handicap grave sia stato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, occorre segnalarlo nel campo "note" all'interno della domanda. Dovrà, inoltre, essere allegato il decreto di omologa/sentenza che ha accertato l'handicap.
- Il verbale di invalidità civile non equivale a quello della situazione di handicap, quindi, non consente l'accesso al beneficio "precoci", trattandosi di due giudizi di natura medico-legale diversa.
- Ai verbali di handicap grave soggetti a revisione, la cui scadenza è successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014 n. 114), coloro in possesso di un'invalidità civile e situazione di handicap conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura fino alla visita di revisione e del relativo iter di verifica.
- Il verbale di handicap grave per il quale sia scaduto il termine di revisione, pertanto, conserva i suoi effetti ai fini dell'accesso al beneficio "precoci". Qualora prima della data di accesso al beneficio intervenga un eventuale verbale di revisione che comporti la non conferma dell'handicap grave e abbia una data antecedente alla data di accesso al beneficio, il diritto non potrà essere riconosciuto.
- Al contrario, in presenza di un verbale con data di revisione antecedente al 19 agosto 2014 e il termine di revisione sia scaduto, la domanda di certificazione non può essere accolta.

Patologie oncologiche e sindrome di Down

Riguardo all'accertamento dell'handicap di soggetti con patologie oncologiche e di soggetti affetti dalla sindrome di Down, si fa presente quanto segue:

Per le persone affette da patologie oncologiche l'accertamento dell'invalidità civile o dell'handicap, è effettuato dalle commissioni mediche entro quindici giorni dalla domanda. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti. A tale riguardo, l'Inps con messaggio n. 12857/2006, ha precisato che i verbali in questione devono comunque essere inviati da parte delle ASL alle Commissioni di Verifica per le valutazioni in ordine all'eventuale sospensione dei relativi effetti e che gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti.

Conseguentemente, posto che tutti i benefici per i pazienti oncologici si producono già a seguito dell'accertamento provvisorio da parte della commissione ASL, in attesa della validazione, il malato oncologico può ottenere la certificazione ai fini della verifica del diritto al beneficio "precoci" allegando il suddetto verbale ASL non ancora validato, purché gli effetti non siano stati sospesi.

Con riferimento alle persone affette da sindrome di Down, ai fini della fruizione dei benefici di cui alla legge 104/92, possono essere dichiarati in situazione di gravità (*art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*), oltre che dall'apposita Commissione ASL, anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del "cariotipo". Ne discende che anche la dichiarazione del medico di base costituisce documentazione valida ai fini della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio "precoci".

Domanda

Nella domanda il richiedente dovrà allegare, in busta chiusa, indirizzata all' Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento

chirurgico per l'opportuna valutazione medico legale (cfr. paragrafo 3.1 della circolare n. 32 del 2012).

L'espressione "mancanti", infine, deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità (cfr. la circolare n. 155 del 3.12.2010).

In merito alle condizioni che devono sussistere per accedere al beneficio e all'istruttoria della domanda di verifica delle condizioni, restano ferme le istruzioni fornite al paragrafo 5 della circolare n. 99 del 2017.

Anche per i parenti di secondo grado e gli affini entro il secondo grado, pertanto, lo status di soggetto che assiste e convive da almeno sei mesi deve sussistere al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio (senza possibilità che gli stessi siano valutati in via prospettica entro la fine dell'anno) e deve permanere fino all'accesso al beneficio.

(7 marzo 2018)

Fonte: Superabile.it